

# PROVINCIA DI BIELLA

Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

**DETERMINAZIONE N. 1264**

**IN DATA 11-05-2010**

**Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale DT n. 3126 del 21/09/2007 e sua modifica con DT 2457 del 20/08/2009 del complesso IPPC “Impianto per allevamento intensivo di suini” gestore Flavio CHIAVASSA, rappresentante legale della ditta Società agricola Fratelli Chiavassa di Flavio e Cristiano - sede impianto SALUSSOLA. Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di modifiche dell’impianto non sostanziali.**

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì .....

## **Premesso che**

- con Determinazione Dirigenziale n. 3126 del 21 settembre 2007, il Dirigente del Settore ha rilasciato a Chiavassa Michele, gestore dell’impianto localizzato in Cascina Pista Nuova 14 – Salussola, Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio del complesso IPPC “Impianto per allevamento intensivo di suini” con validità 5 anni dalla sua emanazione e comprendente le seguenti autorizzazioni:

- o Autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- o autorizzazione allo spandimento di liquami zootecnici ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del DPGR n. 9/R del 18 ottobre 2002;
- o autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06.

- con Determinazione Dirigenziale n. 2457 del 20 agosto 2009, il Dirigente del Settore ha aggiornato l’AIA di cui alla DD 3126/2007 a seguito di richiesta di volturazione dell’autorizzazione e di modifiche non sostanziali dell’impianto, inserendo contestualmente le modifiche determinate dalle nuove disposizioni in merito alla gestione degli effluenti zootecnici.

## **Vista**

La richiesta di modifica all’Autorizzazione inoltrata dal gestore nella figura del rappresentante legale della ditta Società agricola Fratelli Chiavassa di Flavio e Cristiano in data 31 marzo 2010.

## **Visto**

l'art. 10 del D. Lgs. 59 del 18/02/2005 che cita: "Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale, ovvero, se le modifiche progettate sono sostanziali ne da notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

### **Considerato che**

nella documentazione presentata il gestore dichiara che la modifica progettata dell'impianto consiste nella realizzazione di una struttura di allevamento necessaria alla diversificazione di una nuova linea di prodotto identificata con "suinetti di 90 gg venduti per il consumo come porchetta";

dichiara inoltre che tale struttura e la diversificazione della produzione che ne deriva non determinano incremento del carico zootecnico.

Consultato il Comitato tecnico in merito e valutato che il progetto, così come presentato, non costituisce modifica sostanziale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n) del D. Lgs. 59/05 in quanto non determina effetti significativamente negativi nè per gli esseri umani nè per l'ambiente.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267 /00.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di autorizzare la modifica non sostanziale, la cui documentazione di progetto viene allegata alla presente quale parte integrante (All. 1, 2 e 3) che prevede la realizzazione all'interno del complesso IPPC di Salussola di una struttura di allevamento denominata "box svezzamento suinetti" destinata alla produzione di "suinetti di 90 gg venduti per il consumo come porchetta".
2. Di stabilire la seguente prescrizione: la modifica autorizzata **non deve determinare incremento del carico zootecnico in termini di peso vivo medio presente in azienda**, così come fissato nella tabella della "Consistenza media di allevamento e della stabulazione degli animali allevati" di cui all'All. 5 del presente provvedimento.
3. Di aggiornare l'autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3126 del 21 settembre 2007, come modificata con Determinazione Dirigenziale n. 2457 del 20 agosto 2009, con la documentazione progettuale di cui al primo punto;
4. di sostituire, perché maggiormente rispondenti alle categorie già effettivamente allevate:
  - a) il "Calcolo dell'emissione totale di ammoniaca e metano" predisposto dal Centro di Ricerche e Produzioni Animali inserito a pag. 79 dell'allegato X della DD 3126/2007 con **l'allegato 4** unito al presente atto;

- b) la tabella della “Consistenza media di allevamento e della stabulazione degli animali allevati” di cui all’Allegato 3 della DD 2457/2009 con l’**allegato 5** unito al presente atto;
- c) la “Comunicazione di utilizzo agronomico” di cui all’Allegato 1 della DD 2457/2009 con l’**allegato 6** unito al presente atto;
- d) il “Riepilogo aziendale del rispetto dei vincoli” di cui di cui all’Allegato 2 della DD 2457/2009 con l’**allegato 7** unito al presente atto.
5. Di stabilire che, in esito a quanto disposto ai punti precedenti, l’allegato A alla Determinazione Dirigenziale n. 3126 del 21 settembre 2007 – SINTESI DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA AUTORIZZATA DEL COMPLESSO è integrato con gli allegati 5, 6 e 7 del presente atto, gli allegati E ed E1 – SPANDIMENTO DILIQUAMI ZOOTECNICI sono del tutto sostituiti dagli stessi allegati 5, 6 e 7 alla presente determinazione, con le prescrizioni indicate all’allegato 8, mentre gli altri vengono confermati nella loro attuale redazione.
6. Di stabilire che la presente determinazione, unitamente all’autorizzazione originale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3126 del 21 settembre 2007 e alla Determinazione Dirigenziale di modifica n. 2457 del 20 agosto 2009 dovrà essere sempre custodita, anche in copia, presso l’impianto.
7. Di stabilire che l’attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell’attività.
9. Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al Richiedente e di trasmetterne copia al Comune di Salussola (BI), all’A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all’ASL 12 di Biella, alla Regione Piemonte. L’originale sarà conservato presso l’Ufficio Deposito Progetti ai fini dell’adempimento di quanto disposto dall’art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:  
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971 o al  
Capo dello Stato entro 120 gg. dall’ avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Il Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed  
Agricoltura  
Dott. Giorgio Saracco

---

—  

---

  
Pubblicata all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi dal ..... al

.....

Addì .....

Il Funzionario Responsabile

---

Il Segretario Generale

---

## PRESCRIZIONI ALL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI

Lo stoccaggio e lo spandimento degli effluenti prodotti dall'azienda dovranno rispettare tutte le disposizioni contenute nel DPGR n. 10/R del 29 ottobre 2007 e ss.mm.ii..

In particolare, dovranno essere rispettati i divieti di spandimento, dovranno essere garantiti i periodi di stoccaggio minimi, dovranno essere rispettate le modalità di utilizzazione agronomica e le distribuzioni in campo non dovranno superare le dosi massime previste espresse in chilogrammi di azoto, distinte tra terreni in Zona Vulnerabile da Nitrati e terreni fuori Zona Vulnerabile da Nitrati.

Come previsto dalla citata norma, l'utilizzazione agronomica degli effluenti è soggetta a Comunicazione, redatta in conformità all'allegato II Parte A del DPGR 10/R/2007. Il rappresentante legale dell'azienda aggiorna, tramite le procedure previste dal Sistema Informativo Agricolo Piemontese, in caso di variazioni, almeno 20 gg. prima dell'applicazione al terreno dell'effluente e comunque ne conferma i contenuti almeno una volta nell'arco dell'anno solare. Essa deve consentire, tramite il sistema on-line (SIAP) l'identificazione dei terreni utilizzati dalla Ditta per lo spandimento di tutti gli effluenti zootecnici.

L'Azienda, stante i quantitativi di azoto al campo prodotti nell'arco di un anno, deve presentare, unitamente alla Comunicazione, un Piano di Utilizzazione agronomica redatto in conformità dell'allegato II, parte B e deve dimostrare il corretto bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili da parte delle colture.

Comunicazione e Piano di Utilizzazione Agronomica, previsti dal DPGR 10/R/2007 costituiranno integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, così come eventuali ulteriori disposizioni normative emanate a livello nazionale o regionale.

La scheda di registrazione delle fertilizzazioni rese obbligatorie dall'art. 5 del DPGR 10/R, con le modalità definite con DGR 16-11713 del 6/07/2009, di cui si allega copia (allegato I), sostituiscono l'allegato E-2 CHECK LIST DI CONTROLLO SULLE QUANTITA' DI LIQUAMI DISTRIBUITE IN CAMPO previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3126 del 231 settembre 2007. Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dall'operazione di fertilizzazione e la scheda, tenuta per un minimo di 3 anni.